

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico-finanziari Settore Servizi al Personale Ufficio Gestione del Personale Docente

CIRCOLARE rep. 46/2017

Prot. n. 38405 23 OTT. 2017

Anno 2017 tit. VII cl. 11 fasc. 2015-UI / 1

All. 1

Ampl.mi Direttori di Dipartimento

Oggetto: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata del 27 ottobre 2017 indetto da CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS.

In relazione allo sciopero in oggetto, si pregano le SS.LL. di invitare il personale docente e ricercatore a segnalare allo scrivente Ufficio (tramite e-mail all'indirizzo docruo-lo@amm.units.it, o a mezzo fax al n. 040-5587998) le astensioni dal servizio in relazione al predetto sciopero entro le ore 11 del 30 ottobre 2017.

I dati così raccolti, relativi alla sola partecipazione e con esclusione di ogni riferimento nominativo, saranno successivamente inviati alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La presente circolare è consultabile, unitamente all'allegata delibera 11 gennaio 1996, n° 3 della Commissione di Garanzia relativa alle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero del personale docente universitario, nelle pagine WEB dell'Ateneo nella zona Intranet - Bacheca circolari interne.

Trieste, 2 n ntt. 2017

II Rettøre prof. Maurizio/Fermeglia

7

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Salata

Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa, 1 I - 34127 Trieste Tel. +39 040 558 7052 Fax +39 040 5587998 docruolo@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

raye. 5/0

LA COMMISSIONE

RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollecitato la promozione di iniziative ante ad individuare, ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale doceme delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;

PRESO ATTO che, alla dara odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora portata a completo compiment);

CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria regole velte a contemperare il diritto di sclopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine ai criteri da seguire per trovare soluzioni che consentano di adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 2 l. n. 146/1990;

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA l'ipotesi di accordo súi servizi minimi essenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente delle Università, trasmessa dall'ARAN alla

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

INDIVIDUA

le seguenti esigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:

> (art. 1) Criteri metodologici

Le Università de vranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni come di seguito

> (art. 2) Clausole generali

2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso minimo di 10 giocai.

E' onere del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione della sciopero

Le proclamazioni di sciopero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell'Ataneo

Le proclamazioni riferite a più di un Ateneo devono essere commicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.

In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di sciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornire, ai sonsi dell'art. 2.6 L n. 146/1990, tempestiva ed adeguata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonchè delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni indispensabili consunque garantine.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie inserire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque denominate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questione.

- 2.2 Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.
- 2.3 La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle 24 ore.

A partire dal 2º sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astensione dal lavoro non può essere superiore alle 48 cre.

L'indicazione dell'inscrimento dello sciopero proclamato all'interno di una vertenza già iniziata deve essere contenua nell'atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una nuova vertenza

(art. 3) Individuazione delle prestazioni indispensabili

3.1 - SANITA'

3-41 FE004 11.14

Per il personate docente universitario che svolge funzioni di assistenza santiaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993);

3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico e i, in ogni caso, non possono pregiudicare il munero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

3.3 - ESAMI DI PROFITTO

Vanno salvaguardari gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA

PH' MORAL SEN. CATO INO.

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonchè delle colture biologiche

Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonche quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od

3.5 - PROVE CONCORSUALI

13791174009

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essore garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

3.7 - PARTECIPAZIONE AL ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativa od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed agli altri Renori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente del Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologice Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione.